SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1417-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE COLAJANNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1978
(V. *Stampato n.* 2266)

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 ottobre 1978

Conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI, EFIM ed EAGAT per l'anno 1978

Comunicata alla Presidenza il 3 novembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di approvare il presente disegno di legge, è dettata, come appare chiaro, unicamente dal senso di responsabilità che pare doveroso in relazione alle condizioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

Il disegno di legge avrebbe richiesto un *iter* ben più approfondito, anche in questo ramo del Parlamento, in aggiunta alla discussione avutasi presso la Camera dei deputati, fino a rendere legittima una proposta di non approvazione nei termini in cui è redatto.

Il disegno di legge infatti è presentato in aperta difformità con il disposto della legge n. 675 del 1977 per quanto riguarda i fondi di dotazione. Detta legge infatti, dopo avere stanziato le somme complessive per un quadriennio, dispone che solo per l'anno 1977 si proceda ad uno stanziamento annuale, effettuato, secondo lo stesso disposto, per via amministrativa. Per gli anni successivi si sarebbe dovuto procedere, con atti legislativi distinti per ogni singolo ente, a stanziamenti pluriennali, da confrontare con programmi degli enti di gestione anch'essi pluriennali. Il presente disegno di legge invece è unico per tutti e tre gli enti e stanzia somme unicamente per l'anno 1978.

Le motivazioni addotte per tale procedura da parte del Governo nell'altro ramo del Parlamento non appaiono sufficienti. Non è certo da ritenere valida l'argomentazione sull'urgenza, perchè in tal caso il disegno di legge avrebbe dovuto essere presentato al Parlamento non nel giugno 1978, ma molto prima. In ogni caso tanto il Governo quanto gli enti di gestione hanno avuto a disposizione, pur prendendo una data di partenza come quella della entrata in vigore della legge n. 675, tutto il tempo necessario per ottemperare agli obblighi della legge redigendo i prescritti programmi pluriennali.

La procedura che si è scelto di seguire è tale perciò da rendere legittima la considerazione che si sia trattato di una scelta politica voluta. In base a questo il Parlamento si è trovato di fronte ad una scelta obbligata: o subire la procedura prescelta o negare l'approvazione al disegno di legge in attesa dell'adempimento degli obblighi della legge n. 675.

La prima alternativa avrebbe dovuto ripercuotersi immediatamente sulla situazione degli enti di gestione, in particolare dei più gravemente indebitati: l'IRI e l'EFIM. È stato calcolato infatti, e la Commissione ha potuto rendersene conto nella discussione in sede referente, che ogni giorno di ritardo nell'erogazione dei fondi di dotazione comporta una spesa di 500 milioni di oneri finanziari. In tali condizioni responsabilmente l'altro ramo del Parlamento ha proceduto all'approvazione e la 5ª Commissione del Senato avanza la stessa proposta. Non si può però non rilevare come la procedura seguita sia da considerare grave, come essa limiti i poteri del Parlamento, riaffermati dalla legge n. 675 per quanto riguarda la finalizzazione dei fondi di dotazione, e come sia da considerare inaccettabile dal punto di vista politico far trovare il Parlamento di fronte a scelte costituite.

Non può infine non essere rilevato che a quelli già espressi si aggiunge un altro motivo di perplessità. Le presidenze dei due maggiori enti, l'IRI e l'ENI, sono attualmente scadute e non è stata iniziata da parte del Governo la procedura prevista dalla legge per le nuove nomine. Tutto ciò non può che aggravare le condizioni degli enti di gestione che si trovano in un momento particolarmente critico, senza che da parte del Governo si possa riscontrare un'iniziativa adeguata a fronteggiare la situazione. Questa sola considerazione sarebbe stata sufficiente, a giudizio del relatore, a motivare la subordinazione dell'approvazione dei fondi di dotazione all'adempimento da parte del Governo del suo dovere di procedere alle nomine.

Per tali motivi la proposta di approvazione del presente disegno di legge viene avanzata soltanto *obtorto collo*.

COLAJANNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per l'anno 1978, la somma complessiva di lire 1.649 miliardi così ripartita:

a) all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, lire 950 miliardi;

b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, lire 522 miliardi;

c) all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, lire 170 miliardi;

d) all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT, lire 7 miliardi.

Art. 2.

I conferimenti di cui all'articolo precedente sono finalizzati al finanziamento dei programmi di investimenti in corso di esecuzione nell'anno 1978 ed alle esigenze della gestione relativa allo stesso anno.

In sede di compilazione dei programmi pluriennali previsti dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono specificate per ciascun ente di gestione, anche con riferimento all'impiego delle somme erogate per effetto della presente legge, le indicazioni di cui allo stesso articolo 12.

Art. 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali riferisce alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sullo stato di attuazione dei programmi per l'anno 1978 e sulle relative spese per investimenti in occasione della richiesta di parere prevista dall'articolo 12 della legge medesima.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.